

Registro Generale n. 2379/2022

pubblicata il 29/12/2022

Reg. del Settore n. 272 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: EX DIPENDENTE DISPENSATO DAL SERVIZIO CON SENTENZA N. 1620/2022 DEL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA CON RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/91 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO CTU.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2379/2022

pubblicata il 29/12/2022

Reg. del Settore n. 272 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

DOTT.SSA ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

EX DIPENDENTE DISPENSATO DAL SERVIZIO CON SENTENZA N. 1620/2022 DEL TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA CON RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 274/91 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARIO CTU.

Il Direttore di Settore

- Premesso che l'ex dipendente di cui alla nota allegata alla presente, con determinazione dirigenziale n. 243 del 15/11/2022, è stato collocato a riposo, giusta sentenza n. 1620/2022 del Tribunale Civile di Cosenza con riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 della legge 274/91, con decorrenza dal 01/12/2022;

Considerato che

- con istanza prot. N. 4320/2022, che si allega, l'ex dipendente ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie maturate e non godute;

- con la medesima istanza il dipendente in parola ha chiesto il pagamento a totale carico del Comune di Cosenza delle spese derivanti dalla sentenza n. 1620/2022 RG n. 876/2021 del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, che adito dal dipendente in merito al procedimento di dispensa dal servizio per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ha demandato ad un CTU medico legale l'esame della documentazione medica presentata concludendo sull'accertamento della condizione di inabilità, assoluta e permanente con conseguente diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della legge n. 274/1991 ex art. 13, ovvero trattenere dalle spettanze dovute l'importo posto a carico dell'interessato e del Comune di Cosenza nella misura della metà a carico di ciascuno dei condebitori;

Considerato che nella predetta sentenza il tribunale civile di Cosenza:

- "*... compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;*

- *pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico solidale del ricorrente e del comune di Cosenza nel rapporto esterno con il ctu e nella misura della metà a carico di ciascuno dei due condebitori solidali nei rapporti interni.*";

Visto che

- il 4° comma dell'art. 21 del C.C.N.L. del 6/07/1995 stabilisce che "nel caso il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro,

corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso";

- secondo quanto sancito dal 1° comma dell'art. 39 del succitato contratto, all'ex dipendente deve essere corrisposta un'indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mesi di retribuzione, avendo maturato un'anzianità di servizio superiore a 10 anni;

Precisato che

- l'indennità sostitutiva del preavviso è calcolata tenendo a riferimento la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett.c) del CCNL del 9.5.2006;

- l'indennità non è utile ai fini del TFS/TFR;

- forma base imponibile ai fini dell'Irpef e viene tassata in base alle regole proprie della tassazione separata del trattamento di fine rapporto, come previsto dal Tuir, artt. 17, 19 e 51;

- Visto il prospetto dei conteggi all'uopo predisposti che si allega effettuato applicando gli incrementi contrattuali di cui al CCNL delle Funzioni Locali siglato in data 16.11.2022;

- Ritenuto opportuno procedere per intero ad assumere l'impegno per il successivo pagamento delle spese del ctu, dott. Giampiero Chimenti, nominato dal Tribunale di Cosenza con rivalsa del 50% della spesa da trattenere sulle somme che l'ex dipendente vanta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, come chiesto dal medesimo;

- Considerato che come da decreto di liquidazione n. 20238/2022 del 20/10/2022 RG n. 876/2022 del Tribunale di Cosenza - sezione Lavoro - al C.T.U. nominato, dott. Giampiero Chimenti, spetta la somma di euro 435,00 per onorario oltre oneri fiscali e previdenziali da calcolarsi sul solo onorario;

- Ritenuto doveroso provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il CTU rinviando la liquidazione delle competenze dovute a ricezione fattura;

- Ritenuto, altresì, provvedere con separato provvedimento al pagamento delle ferie maturate e non godute dall'ex dipendente;

Visto il bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.10.2022;

Vista la normativa e i CCNL vigenti in materia;

Tanto premesso;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- 1 di corrispondere, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati, all'ex dipendente di cui alla nota allegata alla presente, dispensato dal servizio dal 01/12/2022, l'indennità sostitutiva del preavviso pari a € 13.154,33;
- 2 di precisare che all'ex dipendente, in base all'anzianità di servizio maturata, viene corrisposta una indennità sostitutiva del preavviso pari a 4 mesi di retribuzione;
- 3 di impegnare la somma complessiva di € 17.391,27, come quantificata nel prospetto relativo ai conteggi predisposti dall'ufficio competente calcolati tenendo conto del rinnovo contrattuale del 16.11.2022, con imputazione per come segue:
 - € 13.145,33 per oneri diretti sul cap. 7260/0 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022,
 - € 3.128,59 per oneri riflessi sul cap.1830/0 impegno n. 246/2022,
 - € 1.117,35 per IRAP sul cap.1485/0 impegno n. 297/2022;
- 4 di liquidare in favore dell'ex dipendente in parola la somma di € 13.145,33 risultante dal prospetto dei conteggi predisposto dall'Ufficio personale;
- 5 di impegnare, altresì, a titolo di onorario spettante al CTU nominato dal Tribunale di Cosenza, dott. Chimenti Giampiero, la somma lorda comprensiva di Iva al 22%, pari a € 530,70, che sarà liquidata a seguito ricezione fattura elettronica, con imputazione al capitolo 245/0 del bilancio 2022/2024, esercizio 2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 18.10.2022;
- 6 di precisare che il 50% dell'onorario che sarà liquidato al CTU, inclusi oneri previdenziali e fiscali dovuti, sarà successivamente trattenuto al dipendente dispensato dal servizio sulle somme spettanti a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
- 7 di mandare copia del presente provvedimento agli uffici ragioneria, stipendi, pensioni e all'interessato per quanto di rispettiva competenza.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - RICHIESTA
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - RELAZIONE
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - CONTEGGI
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - ANAGRAFICA

Il Direttore di Settore

Cosenza 27/12/2022

Gianpiero Scaramuzzo

Parere di Regolarità Contabile***Si esprime parere favorevole.-***Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARICosenza 28/12/2022

Francesco Giovinazzo